

# Acquisto nuove macchine: a chi spettano gli sgravi

*La legge n. 102 del 3 agosto scorso stabilisce che le imprese tassate in base al catasto sono escluse dalle agevolazioni fiscali. Il provvedimento riservato solo a chi produce reddito d'impresa.*

**L**a manovra d'estate, contenuta nel decreto-legge n. 78 dello scorso luglio, è stata definitivamente approvata con la legge 3 agosto 2009, n. 102, senza alcuna modificazione, richiesta invece dalle organizzazioni professionali agricole, alle norme con le quali il governo ha inteso favorire le imprese che acquistano determinati tipi di nuovi macchinari. L'articolo 5, comma 1, del prov-

vedimento prevede, infatti, che sia «escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature... fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto [1° luglio 2009] e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione... può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti». Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che l'incentivo fiscale viene revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a

agricole la cui tassazione avviene su base catastale. A questo proposito ricordiamo che il reddito delle società (in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, cooperative) che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale in base al decreto 27 settembre 2007, n. 213, del ministero dell'Economia e delle Finanze, resta comunque un reddito d'impresa.

Resta da sottolineare che non tutti i macchinari possono rientrare nell'agevolazione, ma solo quelli compresi alla voce 28 della tabella Ateco, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, in cui, alla voce n. 28.3, troviamo:

- 28.30 - Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;
- 28.30.1 - Fabbricazione di trattori agricoli;
- 28.30.9 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia.

Oltre al punto 28.3, nelle altre sottovoci si trovano molti altri macchinari e utensili che vengono impiegati dalle imprese agricole. Non rientrano nell'elenco i capannoni e gli investimenti in opere murarie, l'acquisto di mezzi di trasporto, le apparecchiature elettriche e le strumentazioni informatiche quali personal computer e server. I macchinari e le apparecchiature per le quali si fruisce dell'agevolazione devono essere nuovi: il beneficio non si applica in caso di acquisto di usati.



Foto Arch. Coprob

vedimento prevede, infatti, che sia «escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature... fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del

finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. L'agevolazione, quindi, è fruibile solo da chi produce reddito d'impresa, restandone così escluse tutte le aziende

### TERRENI PUBBLICI IN AFFITTO AI GIOVANI

La legge n. 102 del 3 agosto 2009 si occupa anche dei giovani. In particolare l'articolo 4-*quinquies* stabilisce che per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni a partire dal 5 agosto (data di entrata in vigore della legge) l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Mipaaf, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto. L'Agenzia del demanio cederà in affitto i beni a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con un apposito decreto del Mipaaf di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze. A tali contratti di affitto si applicheranno

le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: i trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

I giovani imprenditori agricoli assegnatari dei beni in affitto potranno accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni: si tratta degli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. La norma stabilisce che i canoni incassati dagli enti



Foto Fornaciari

pubblici statali per i beni ceduti in affitto, vengono riassegnati, nella misura del 90%, ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi per le calamità e avversità atmosferiche. Il provvedimento è di per sé positivo; si tratterà di capirne l'effettiva portata o se non si tratti, piuttosto, di un enunciato privo di conseguenze pratiche. ■

### L'Iva intracomunitaria si applica solo per fatture sopra i 10.000 euro

Secondo l'articolo 38, comma 1, della legge n. 331 del 1993, l'Iva deve essere applicata sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio italiano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Il comma 5, lettera c) dispone che non costituiscono acquisti intracomunitari, tra gli altri, gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai produttori agricoli che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'Iva e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa.

Il limite dettato dalla norma a partire dal 15 luglio 2009 è stato elevato a 10.000 (quello precedente era pari a 8.263,32 euro) dall'art. 24, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Ne deriva che il produttore agricolo che nel 2008 ha effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo inferiore a 10.000 euro, nel 2009 è esonerato dal versamento dell'Iva in Italia (versa l'imposta allo Stato

membro in cui ha effettuato l'acquisto) sino a che l'ammontare di tali acquisti non superi i 10.000 euro. Ai produttori agricoli è comunque concesso di optare per l'applicazione ordinaria dell'Iva sugli acquisti intracomunitari: in tal caso, si versa l'imposta dovuta in Italia.

L'opzione per l'applicazione ordinaria dell'Iva sugli acquisti intracomunitari, o il superamento del limite di 10.000 euro, comporta per il produttore agricolo l'annotazione delle relative fatture di acquisto emesse dal venditore comunitario sia nel registro degli acquisti, sia in quello delle vendite, applicando sempre l'aliquota ordinaria (anche se si tratta di prodotti agricoli o ittici per i quali è stabilita la percentuale di compensazione ai fini del regime speciale Iva). Secondo quanto disposto dall'articolo 46 della legge n. 331 del 1993, come sostituito dalla stessa legge n. 88, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. Mentre, se si tratta di un acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma. ■